

**REGIONE LAZIO**  
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



*2014IT06RDRP005*

*Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015.  
(Regolamento (UE) N. 1305 del 13 dicembre 2013)*

## **Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020**

Consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza

Dicembre 2016

## Sommario

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. TIPO DI MODIFICA PROPOSTA .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica e la modifica proposta .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1. SOTTOMISURA 7.3.1 Implementazione Banda Ultralarga aree rurali .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2. SOTTOMISURA 7.6.1 - Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità .....</b>	<b>133</b>
<b>3.3. SOTTOMISURA 9.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale .....</b>	<b>144</b>
<b>3.4. PARAGRAFO 14. Informazioni sulla complementarità' .....</b>	<b>211</b>
<b>3.4.1. OCM Vitivinicola .....</b>	<b>211</b>
<b>3.4.2. OCM Ortofrutta .....</b>	<b>233</b>
<b>4. EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA PROPOSTA.....</b>	<b>266</b>
<b>5. IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI.....</b>	<b>266</b>
<b>6. RELAZIONE TRA LA MODIFICA E L'ACCORDO DI PARTENARIATO DI CUI AL TITOLO II, CAPO II, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013. ....</b>	<b>266</b>

## 1. PREMESSA

Il comma 3 dell'art.49 Reg.(UE) n.1303/13 recante *disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio* prevede espressamente che il Comitato di sorveglianza del Programma sia consultato sulle modifiche proposte dall'autorità di gestione.

In osservanza del regolamento interno, il presente documento è predisposto per consentire ai membri di avere le informazioni necessarie per valutare la proposta.

Esso contiene le informazioni previste nel comma 1, art. 4 del regolamento di esecuzione del regolamento sullo sviluppo rurale ed è pertanto strutturato in paragrafi corrispondenti alle lettere a, b, c e d del suddetto comma.

Il quadro normativo che disciplina le modifiche dei programmi è costituito dall'art. 30 del Reg.(UE) n.1303/13, dall'art. 11 del Reg.(UE) n.1305/13 e dal Reg. di esecuzione (UE) n.808/2014 e ss.mm. e ii.

Nella tabella sottostante sono riportati, per ciascuna modifica proposta, i riferimenti ai pertinenti capitoli del PSR oggetto di variazione.

<b>Sintesi della modifica</b>	<b>Capitoli del PSR interessati</b>
Modifica della Sottomisura 7.3.1 Implementazione Banda Ultralarga aree rurali	Cap. 8.2.7.3.4.7.3.1
Modifica della Sottomisura 7.6.1 Studi e invest. finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità.	Cap. 8.2.7.3.7.6.6.1 paragrafo "condizioni di ammissibilità"
Modifica della Sottomisura 9.1 per l'errata imputazione della forma di sovvenzione ai sensi dell'art. 67 comma 1, del Reg. (UE) 1303/13	Cap. 8.2.9.3.1.5 -Costi ammissibili
Modifica della Sottomisura 9.1 per l'ampliamento dei soggetti beneficiari	Cap. 8.2.9.3.1.4 -Beneficiari
Modifica alla demarcazione con la OCM Vitivinicolo	Cap. 14.1.1 - Complementarità tra PSR e le OCM – OCM Vitivinicolo
Modifica alla demarcazione con la OCM Ortofrutta	Cap. 14.1..1 - Complementarità tra PSR e le OCM – OCM Ortofrutta

## **2. TIPO DI MODIFICA PROPOSTA**

La modifica proposta con il presente documento rientra nel tipo previsto nel punto b) dell'art. 11 del Reg.(UE) n.1305/13 e, pertanto, nella fattispecie per la quale il comma 2 dell'art.4 del regolamento di esecuzione consente di presentare una proposta di modifica per anno civile.

La precedente modifica, relativa alla sottomisura 5.2, non rientra nel computo suddetto in quanto, al punto a) del summenzionato comma 2, è prevista l'accezione per le modifiche riguardanti misure di urgenza dovute a calamità ed eventi catastrofici, come è appunto il terremoto recentemente accaduto.

Il testo base, sul quale sono state inserite le modifiche, che di seguito sono proposte suddivise per argomenti, è quello di approvazione del PSR del Lazio per il periodo di programmazione 2014-2020 con Decisione della Commissione Europea N.C(2015)8079 del 17 novembre 2015.

## **3. LE RAGIONI E/O LE DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE CHE GIUSTIFICANO LA MODIFICA E LA MODIFICA PROPOSTA**

Di seguito vengono esposte le motivazioni per le quali sono proposte le modifiche distintamente per argomento.

### **3.1. SOTTOMISURA 7.3.1 IMPLEMENTAZIONE BANDA ULTRALARGA AREE RURALI**

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga e approvate con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015. In particolare, la Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga si propone, per il 2020, l'obiettivo di una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps.

Nella seduta del 19 gennaio 2016 il Comitato per la Banda Ultra Larga (COBUL), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la delibera sopra citata, ha adottato gli indirizzi in ordine al modello di intervento diretto da utilizzare per l'attuazione del Piano degli Investimenti nelle aree bianche.

Il 30/06/2016, con Decisione C(2016) 3931, è stato approvato dalla Commissione europea il Regime di Aiuto SA n. 41647 (2016/N), notificato nell'aprile 2016, che tiene conto delle indicazioni definite con l'Accordo siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, che ripartisce tra le Regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle Regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività.

L'accordo rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di Accordi di Programma tra le singole Regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo

degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020.

Con deliberazione del 25 luglio 2016 n.453, è stato approvato lo Schema di Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella regione Lazio, successivamente sottoscritto tra le parti, che fa propri gli obiettivi della strategia nazionale per la Banda Ultra Larga.

Con la suddetta deliberazione si è previsto anche di rimodulare gli obiettivi e l'articolazione del "Secondo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio" finanziato nella precedente programmazione ma in corso di realizzazione. La rimodulazione garantirà il perseguimento dei nuovi obiettivi ed il rispetto di quanto previsto dal nuovo regime di aiuto.

Testo della proposta di revisione della misura:

TESTO CON LA MODIFICA PROPOSTA
<b>7.3.1 Implementazione Banda Ultralarga aree rurali</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;</li> </ul>

Descrizione del tipo di intervento

L'agenda digitale supporta la strategia per la crescita "Europa 2020" mettendo a frutto il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

**L'obiettivo della misura è di promuovere la diffusione di un'infrastruttura di accesso passivo che consenta lo sviluppo di reti di banda larga NGA nelle aree NGA bianche della Regione classificate C e D.**

In attuazione del «Piano nazionale Banda Ultra Larga» (Regime di Aiuto n. SA 34199 (2012/N) approvato con Decisione della Commissione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012) la Regione Lazio ha predisposto, in cooperazione istituzionale con il Ministero dello Sviluppo Economico, il "Programma Lazio 30MEGA - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio" che si pone l'obiettivo di ridurre il divario digitale che interessa una parte del territorio regionale.

L'obiettivo primario di "Lazio 30Mega" è dunque quello di garantire a tutti i cittadini della regione l'accesso alla velocità di almeno 30 Mbps e connessione a internet superiori a 100 Mbps ad almeno il 50%. Sarà dunque realizzato un intervento che renda disponibile la fibra ottica ad una distanza minore o uguale di 400 metri dalle unità immobiliari (UI) e in ogni Comune oggetto dell'intervento dovranno essere collegate in modalità FTTH (con dispositivo di terminazione fibra interno all'edificio) tutte le sedi della Pubblica Amministrazione,

centrale e locale, dei presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici.

**Il Piano Banda Ultra Larga Aree Bianche Lazio (BUL LAZIO) è stato approvato nel luglio 2016 in attuazione del Regime di Aiuto SA n. 41647 (2016/N), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016. Esso tiene conto delle indicazioni definite con l'Accordo siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, che ripartisce tra le Regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle Regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività. Con deliberazione del 25 luglio 2016 n.453, è stato approvato lo Schema di Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella regione Lazio (BUL Lazio), successivamente sottoscritto tra le parti, che fa propri gli obiettivi della strategia nazionale per la Banda Ultra Larga proponendosi, per il 2020, una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Rientrano nel programma BUL Lazio anche gli interventi previsti dal secondo intervento attuativo di Lazio 30Mega in quanto ricalibrati secondo i nuovi parametri della strategia regionale.**

**BUL Lazio ha come obiettivo la copertura integrale del territorio regionale ricompreso nelle aree classificate aree bianche secondo la Consultazione Pubblica Banda Ultra Larga conclusa il 7 Dicembre 2015. Lo standard minimo di intervento previsto è quello di copertura per tutti a 30 Mbps e almeno 100 mega per almeno l'85% della popolazione della regione, ivi incluse tutte le sedi delle Pubbliche amministrazioni del territorio regionale, compresi i plessi scolastici e le strutture sanitarie pubbliche (collegamento FTTP con dispositivo di terminazione fibra interno all'edificio). Le aree che sono classificate come "bianche" sulla base della consultazione pubblica effettuata nel 2015, sono state ulteriormente divise in due gruppi (cluster): C e D. Concorrono all'obiettivo del Programma le risorse del POR FESR programmazione 2014/2020, dei fondi FSC 2014/2020, di cui alla Delibera CIPE n. 65/2015 e FEASR del presente Programma per le aree rurali bianche. Con la presente misura si interverrà nelle aree tra quelle classificate C e D afferenti al cluster C e D come definiti dalla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga**

La Regione Lazio, con un'azione organica coordinata dalla Cabina di regia regionale sui fondi strutturali, ha previsto nell'ambito attuativo dei fondi SIE un pacchetto rilevante di risorse finanziarie (40 Meuro di spesa pubblica per il solo PSR) destinate a sostenere la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per far fronte al divario digitale prevedendo una più ampia diffusione della banda ultra larga sul territorio regionale e, nel contempo, ad attivare azioni e iniziative per aumentare la domanda e l'offerta di servizi TIC coerentemente con gli obiettivi posti dalla Agenda digitale europea per il 2020 ("Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2014-2016" e le "Linee d'indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2, del 10 aprile 2014, e la "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio"

approvata con la Deliberazione Giunta Regionale n. 478, del 17 luglio 2014).

I suddetti atti programmatori prevedono, tra l'altro, che le opere di infrastrutturazione saranno accompagnate da azioni, sostenute con risorse finanziarie diverse dal FEASR, che favoriscano la connettività, tra cui:

- promuovere e sostenere azioni di informazione e formazione sulle competenze digitali, i diritti digitali e la Internet Governance destinate ai cittadini e a differenti tipologie di utenti non professionali;
- promuovere e sostenere misure sulle competenze digitali nelle scuole;
- realizzare misure formative per le imprese innovative e le *start-up* digitali e creative;
- individuare e promuovere metodologie partecipate e collaborative tra i cittadini, le parti sociali e l'Amministrazione Regionale.

In questo contesto le altre azioni per implementare l'infrastruttura in fibra ottica e per sostenere la competenza in materia saranno realizzate facendo ricorso ai programmi operativi regionali FESR e FSE, complementari alla presente sottomisura nella realizzazione dell'agenda digitale regionale.

La sottomisura promuove, nelle aree non ancora coperte dal servizio (aree bianche) tra quelle rurali C e D del PSR, il sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture passive per la banda ultra larga, nonché la fornitura di accesso alla banda ultra larga e ai servizi di pubblica amministrazione online.

Essa consolida, facendo ricorso ~~prevalentemente~~ al modello "intervento diretto" (~~Modello A nell'AdS~~), l'infrastrutturazione in fibra ottica riducendo ulteriormente la distanza con l'utente finale al fine di garantire una maggior potenza del segnale (minimo 30 Mbps). Le nuove infrastrutture realizzate ~~mediante "intervento diretto"~~ rimarranno di proprietà dell'amministrazione regionale. La durata e la gestione operativa dell'infrastruttura sovvenzionata dovranno salvaguardare sia l'interesse pubblico, sia le migliori condizioni di sfruttamento commerciale (aperta a tutti gli operatori su base non discriminatoria). I prezzi e le condizioni di accesso saranno fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione Agcom. L'intervento prevede, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti, di proprietà pubblica e privata (cavidotti e infrastrutture esistenti di operatori o multiutility locali), per i quali è definita l'acquisizione dei diritti d'uso (IRU). Nel caso del riuso di infrastrutture esistenti gli obblighi di accesso *wholesale* non sono soggetti a restrizioni e devono essere garantiti per almeno 7 anni.

~~Qualora le condizioni lo consentano e tenuto conto della strategia regionale e degli interventi finanziati anche con altri programmi, potrà farsi ricorso al modello ad incentivo (Modello C dell'AdS) (finanziamento della differenza). Questo secondo modello prevede l'assegnazione di un contributo statale a un operatore commerciale selezionato mediante una gara a evidenza pubblica per il completamento dell'infrastruttura NGA nelle aree sottoservite. Gli offerenti dovranno contribuire per almeno il 30% all'investimento totale e dovranno esplicitare, nelle loro offerte, i costi operativi, gli investimenti infrastrutturali direttamente sostenuti, i ricavi previsti, la penetrazione ipotizzata (alternativamente indicabile con il numero di edifici~~

"passed"). Il beneficiario manterrà la proprietà delle infrastrutture finanziate.

~~L'intervento riferibile al modello B del Regime di Aiuto n. SA 34199 (2012/N) non è contemplato per gli interventi nelle aree rurali con fondi FEASR.~~

Diversi modelli di intervento:

#### *Modello A — Intervento diretto*

È prevista la realizzazione delle infrastrutture passive, quali la posa dei cavidotti multioperatori e della fibra spenta, e prevede il collegamento delle sedi dell'amministrazione pubblica e utenze private. Esso si articola in due fasi. Nella prima viene realizzata l'opera tramite l'accordo con il MISE e le infrastrutture rimarranno di proprietà della Regione. Nella seconda fase sarà effettuata la selezione di uno o più soggetti a cui affidare lo sfruttamento commerciale dell'infrastruttura. Tale soggetto dovrà consentire l'accesso alla nuova rete a condizioni eque e non discriminatorie, a tutti i richiedenti e per l'intera vita utile della rete. La durata e la gestione operativa dell'infrastruttura dovranno salvaguardare sia l'interesse pubblico, sia le migliori le condizioni di sfruttamento commerciale. I prezzi e le condizioni di accesso saranno fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione (AGCOM). Il soggetto concessionario non potrà essere un operatore verticalmente integrato.

#### *Modello C — Ad incentivo*

~~Prevede l'assegnazione di un contributo statale ad un operatore commerciale selezionato mediante una gara ad evidenza pubblica per il completamento dell'infrastruttura NGA nelle aree sottoservite. Gli offerenti dovranno contribuire almeno per il 30% all'investimento totale e dovranno esplicitare nelle loro offerte i costi operativi, gli investimenti infrastrutturali direttamente sostenuti, i ricavi previsti, la penetrazione ipotizzata. Il beneficiario manterrà la proprietà delle infrastrutture realizzate.~~

**BUL Lazio, compreso Lazio 30Mega rimodulato secondo quanto previsto dal Regime di Aiuto SA n. 41647 (2016/N)**, rappresentano, dunque, il potenziamento della rete già avviato con i progetti supportati con la misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale", Azione c) "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)" della programmazione 2007-2013, per la copertura delle aree bianche tra le aree rurali **C e D** della regione.

Al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma Lazio 30Mega BUL Lazio concorre, con una quota considerevole di risorse, il POR FESR del Lazio e l'FSE per un totale di euro 177.868.356,55. La demarcazione con gli interventi strutturali finanziati dai diversi fondi segue un criterio territoriale ed è assicurata dall'unicità dell'azione regionale che opera nell'ambito di un unico programma, attraverso il medesimo soggetto delegato e secondo il medesimo Accordo programmatico.

~~Qualora le risorse FEASR non fossero sufficienti per coprire tutte le aree, anche il FESR potrà intervenire previa verifica di non sovrapposizione dei finanziamenti.~~

Persegue la FOCUS AREA 6C "migliorare l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle zone rurali”.

Contribuisce all'obiettivo trasversale dell'innovazione, essendo la velocità di connessione condizione necessaria, tra l'altro, per accedere a molti dei servizi all'impresa.

~~L'intervento pubblico sarà circoscritto nelle aree in cui gli operatori privati non dimostrano interesse a intervenire autonomamente nei prossimi anni 3 anni.~~

Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

Collegamenti con altre normative

~~Comunicazione della Commissione relativa all'Agenda digitale europea (COM (2010) 245 final/2) Decisione della Commissione relativa all'approvazione del piano digitale per la banda ultralarga. (C(2012) 9833).~~

**Comunicazione della Commissione europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga”;**

Regime di Aiuto n. SA 34199 (2012/N) definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, “Piano strategico Banda Ultra Larga” e approvato con Decisione della Commissione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012.

**Regime di Aiuto SA n. 41647 (2016/N) approvato dalla Commissione europea il con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016.**

**Delibera CIPE n. 65 del 6 agosto 2015.**

Deliberazione Giunta Regionale. n.353 del 10/06/2014 “Programma Lazio 30MEGA - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio”.

Deliberazione Giunta Regionale n. 478 del 17/07/2014 - Adozione del documento “Smart Specialisation Strategy (S3)” Regione Lazio.

**DGR del 25 luglio 2016 n.453 “Approvazione Schema di Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella regione Lazio”.**

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante: “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE ed il Codice degli appalti.

Beneficiari

~~Per il Modello A:~~ Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) delegato mediante l'“*Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 30Mega*” e **Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella regione Lazio** stipulati tra Regione Lazio e

Ministero per lo Sviluppo Economico.

Nel caso di affidamento “in-house”, la procedura dovrà garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- preventiva valutazione dell’economicità dell’affidamento “in-house”;
- l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un controllo sul fornitore “in-house” analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l’entità “in-house” deve realizzare la parte più importante della propria attività con l’amministrazione aggiudicatrice che la controlla.

~~Per il modello C: Imprese e soggetti privati.~~

Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- infrastrutture di proprietà pubblica, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga veloce (minimo 30 Mbps) e ultralarga (minimo 100 Mbps).

~~Nel modello C si aggiunge: Infrastrutture di proprietà dell’operatore commerciale selezionato necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga veloce (minimo 30 Mbps) e ultralarga (minimo 100 Mbps).~~

Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente nelle zone D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo” e C “Aree rurali intermedie” del PSR nelle quali sono assenti o insufficienti infrastrutture a banda larga **uguale o** superiori ai 30 Mbps e per le quali non sono presenti operatori che offrono collegamenti di almeno 30 Mbps (aree bianche a fallimento di mercato, identificate con consultazione pubblica ed inserite nel database MISE).

I beneficiari devono agire nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per il modello diretto la scelta delle aree in cui operare tra quelle identificate come bianche dall’ultima consultazione, i principi utilizzati per i criteri di selezione sono i seguenti:

- rapporto costo/numero di utenti potenziali;
- presenza di servizi pubblici complessi legati all’assistenza territoriale, alla salute dei cittadini e alla valorizzazione del proprio patrimonio.

- velocità di connessione

Nel caso del ricorso al modello C il criterio utilizzato nelle gare ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme italiane ed europee sugli appalti pubblici sarà quello dell'offerta economica più vantaggiosa ed inoltre:

1. l'ampliamento della copertura rispetto al numero minimo di aree indicato nella documentazione di gara;
2. il cofinanziamento offerto;
3. la percentuale della popolazione raggiunta;
4. l'assistenza tecnica e la manutenzione;
5. il piano di comunicazione e trasparenza.

Per attuare ciascuna "Intervento attuativo" convenzione operativa saranno emanati specifici bandi, che potranno prevedere uno o più lotti. Le caratteristiche architettoniche degli interventi e i requisiti minimi di servizio saranno precisati nei singoli bandi. Gli Operatori interessati a partecipare ai bandi dovranno presentare una soluzione tecnico-economica per la costruzione della rete a Banda Ultra Larga e, per il modello ad incentivo, anche in *business plan* idoneo al superamento della situazione di fallimento di mercato esistente.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento diretto (Modello A): l'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

Intervento ad incentivo (Modello C): l'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 70% della spesa ammissibile, sulla base dell'importo aggiudicato nell'appalto pubblico.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

1. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

## Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. ~~APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;~~
4. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

### Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

### Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

E' stabilita la deroga specifica che consente di supportare infrastrutture su grande scala per gli investimenti in banda larga al fine di ottimizzare l'uso delle risorse.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

I requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

### **3.2. SOTTOMISURA 7.6.1 - STUDI E INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ**

L'operazione prevede la realizzazione di due tipologie di intervento.

La prima è volta a supportare studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità attraverso l'acquisizione di dati, la loro organizzazione, elaborazione e comunicazione al pubblico. La seconda sostiene investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale.

L'obiettivo è chiaramente quello della tutela del patrimonio ambientale e culturale della Regione. Le condizioni di ammissibilità sono poggiate, distintamente per intervento, sulla zonizzazione PSR ammettendo per il primo intervento le aree A, B e C e per il secondo C e D.

L'intervento 1 è da considerarsi un intervento "neutro" nel senso che sostiene attività volte a acquisire le informazioni base necessarie per la gestione di qualunque ambito con valenza naturale/culturale, indipendentemente dal contesto territoriale in cui ci si riferisce. Pertanto, anche in coerenza con quanto già fatto per le altre misure del programma, ove la priorità è proprio indirizzata verso le aree con meno opportunità di sviluppo, è opportuno inserire anche le aree D nelle quali, in caso di mancanza dei dati di conoscenza sulla biodiversità, è opportuno intervenire.

L'intervento 2 di converso, rappresenta una fase successiva al primo, dovendo avere come baseline la disponibilità delle dati di conoscenza per poter progettare un investimento volto alla conservazione e riqualificazione. In molti casi i dati di conoscenza disponibili per intraprendere scelte di conservazione dimostrano come il bisogno di intervento sia maggiore nei contesti ove maggiori sono i fattori di disturbo. In questo senso il Lazio presenta una fitta rete di ambiti di pregio in prossimità o all'interno di aree con un discreto livello di antropizzazione, sovente ricadenti nelle zone B del PSR. In alcuni di questi casi, il basso livello di resilienza porterebbe a rendere preferibili interventi in queste aree.

Si propone pertanto la modifica del paragrafo come di seguito riportato:

TESTO CON LA MODIFICA PROPOSTA
<p><b>8.2.7.3.7.6. Condizioni di ammissibilità</b></p> <p>L'intervento 1 può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree A "Poli Urbani" (esclusivamente per le zone SIC e ZPS inserite all'interno dei poli urbani);</li> <li>• aree B "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata";</li> <li>• aree C "Aree rurali intermedie";</li> <li>• <b>aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo"</b>.</li> </ul> <p>L'intervento 2 può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>aree B "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata";</b></li> <li>• aree C "Aree rurali intermedie";</li> <li>• aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo".</li> </ul> <p>Gli investimenti finanziati nell'ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).</p>

### **3.3. SOTTOMISURA 9.1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE**

Di seguito vengono espone le motivazioni per le quali sono proposte le modifiche distintamente per argomento:

- 1) Si è ritenuto opportuno specificare la tipologia di associazione in quanto la formulazione della definizione utilizzata per i beneficiari si presta a possibili interpretazioni non rispondenti alla realtà associativa della Regione Lazio. Per "associazioni" sono da intendersi "Associazione di Organizzazione di produttori"

prevista dall'art. 156 del Reg. UE n. 1308/2013. Tale precisazione trova fondamento nel fatto che non sussistono strumenti normativi nazionali e regionali che consentano il riconoscimento di associazioni di produttori aventi le finalità previste dall'art. 27 del reg. (UE) n. 1305/2016. Di fatto quindi i potenziali beneficiari sono rappresentati da Organizzazioni di produttori ed associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e quindi la precisazione sulla scheda di misura elimina dubbi interpretativi in fase di attuazione della sottomisura.

- 2) Al fine di concedere maggiori opportunità di partecipazione al territorio e considerato il numero esiguo e i pochi settori di intervento delle OP e delle AOP operanti sul territorio regionale, si è ritenuto opportuno consentire la partecipazione anche delle OP e AOP costituite ma non ancora riconosciute, purché il riconoscimento da parte dell'autorità competente avvenga prima della chiusura dell'istruttoria di ammissibilità. Si è provveduto quindi alla correzione del paragrafo relativo ai soggetti beneficiari.
- 3) Si è rilevata una contraddizione nel testo della scheda di misura tra la forma di sostegno, sovvenzione, prevista "Aiuto forfettario" ed il richiamo alla norma comunitaria di riferimento; infatti nel testo per mero errore materiale si fa riferimento all'art. 67 comma 1 individuando le lettere a) e b), anziché lettera c) del Reg.UE n. 1303/2013, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 27 del Reg. UE n. 1305/2013 comma 3. Conseguentemente si è corretto il riferimento normativo e le tipologie dei costi ammissibili sono state sostituite con la modalità di quantificazione dell'aiuto forfettario.

Testo della proposta di revisione della misura:

TESTO CON LA MODIFICA PROPOSTA
<b>M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)</b>
Base giuridica
<p>Articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).</p> <p>Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014.</p> <p>Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014.</p>

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura 9 intende favorire la costituzione di associazioni **di Organizzazioni di produttori** e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Queste strutture, infatti,

consentono agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per il consolidamento degli sbocchi per la commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali.

Il sostegno è concesso alle **associazioni di Organizzazioni di produttori** e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI. Le finalità della Misura riguardano:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
- la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;
- l'innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all'introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione.

Pertanto la misura incide sui seguenti fabbisogni: F16 “*Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta*”; F17 “*Sostenere la cooperazione tra i produttori locali e persegue prevalentemente la seguente priorità dell’Unione Europea*”; F18 “*Miglioramento dell’integrazione e dell’efficienza di filiera*”. La stessa ricade nella:

- **Priorità P3** “Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale la gestione dei rischi nel settore agricolo”, intersecando la focus area 3a); “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

La Misura si articola in una sola sottomisura:

Codice Denominazione

9.1 Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale.

Si riporta di seguito la tabella valida per la relativa operazione prevista, con l’indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, la focus area primaria e secondaria.

Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA
9.1.1	avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale	<p>F. 17 Sostenere la cooperazione tra i produttori locali</p> <p>F. 16 Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta</p> <p>F. 18 Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera</p>	3A
Legame operazioni-fabbisogni-focus area			

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

### 9.1.1 Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione intende favorire la costituzione di associazioni di **Organizzazioni di produttori** e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Il sostegno è concesso alle associazioni di **Organizzazioni di produttori** e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalla Regione o dallo Stato membro sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI.

Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfetario in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento ed è decrescente. L'intensità è calcolata sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente. Nel primo anno di riferimento la produzione commercializzata deve essere calcolata per il valore medio annuo della produzione commercializzata dei membri del gruppo nel corso degli ultimi tre anni (associazioni e organizzazioni di produttori dei settori dell'agricoltura) o di cinque anni (associazioni e organizzazioni di produttori del settore forestale), escludendo il valore più alto e più basso nel caso del settore forestale.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti

agricoli. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti Nazionali di applicazione.

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

Decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85 Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento

Decreto ministeriale 8 giugno 2004, n. 703 Istituzione dell'albo nazionale delle organizzazioni dei produttori e disposizioni per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati da parte delle regioni.

#### 8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Associazioni di **Organizzazioni di produttori** e Organizzazioni di produttori di nuova costituzione del settore agricolo e forestale che operano nell'ambito di prodotti di cui all'allegato I del trattato o per prodotti forestali, che sono PMI come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, **ivi incluse quelle dei settori ortofrutticolo e forestale.**

**Possono comunque presentare domanda di aiuto le associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni di produttori che hanno presentato richiesta di riconoscimento e non sono state ancora formalmente riconosciute, a condizione che entro i termini della dichiarazione di ammissibilità ad opera dell'Autorità di Gestione, il riconoscimento sia stato conseguito.**

**Le associazioni di organizzazioni di produttori/organizzazioni di produttori non possono essersi costituite in data antecedente al 1 gennaio 2015.**

#### 8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Ai sensi del comma 3 dell'art. 27 Reg. UE n. 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione.

L'aiuto forfettario previsto ai sensi della presente misura può essere concesso solo se è approvato, ex-ante, dall'Autorità competente, ovvero dalla Regione Lazio, il piano aziendale presentato nell'ambito della domanda di sostegno dalla costituenda associazione di organizzazioni di produttori o organizzazione dei produttori.

Il sostegno è comunque subordinato alla verifica della corretta attuazione

L'erogazione delle rate annuali è comunque subordinata alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Il piano aziendale deve definire nel dettaglio le attività previste dell'associazione / organizzazione rispetto ad uno o più dei seguenti punti:

- (a) l'adeguamento della produzione e dell'output dei produttori che sono membri di tali associazioni alle esigenze del mercato;
- (b) immettere congiuntamente le merci sul mercato, inclusa la preparazione alla vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- (c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità; e
- (d) Altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze nel business e nel marketing e l'organizzazione e la facilitazione di processi di innovazione.

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa (comma 2, art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013), in linea con il piano aziendale, relative a:

- adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
- commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali;
- promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza

rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, **lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi) lettera c) somme forfettarie non superiori a 100.000 EUR di contributo pubblico;**

**Il sostegno può essere concesso in tutti i settori agricoli ivi incluso il settore ortofrutticolo. Possono beneficiare del sostegno anche le associazioni di produttori del settore forestale.**

**VEDI BENEFICIARI**

#### 8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della sotto-misura;
- essere ufficialmente riconosciute dalla Regione Lazio o dallo stato membro;
- rientrare nella definizione di PMI;
- il numero dei partecipanti all’associazione/organizzazione e la produzione commercializzata degli stessi deve provenire in misura prevalente da soci operanti nel territorio della Regione Lazio.

Le associazioni **di organizzazioni di produttori** e le organizzazioni di produttori **dei produttori** devono presentare un piano di sviluppo aziendale (business plan) coerente con le finalità della misura. **La concessione del** sostegno è subordinata all’approvazione del piano aziendale e **l’erogazione del contributo** alla verifica della corretta attuazione dello stesso.

Sono escluse dalla misura associazioni **di organizzazioni di produttori** e organizzazioni di produttori costituite precedentemente alla data del 1 gennaio 2015 nell’ambito delle OCM di riferimento, o anche nel caso in cui la prevalenza dei partecipanti (soci) proviene da altre associazioni / organizzazioni già costituite. Non è riconosciuto alcun aiuto per la fusione di preesistenti organizzazioni/associazioni di produttori, ai sensi dell’articolo 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

### **3.4. PARAGRAFO 14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITA'**

#### **14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:**

##### **14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune.**

#### **Complementarità tra PSR e le OCM**

Due sono le modifiche proposte che fanno riferimento alla demarcazione tra i diversi strumenti finanziari utilizzabili nei settori vitivinicolo ed ortofrutticolo. Le ragioni della modifica sono per entrambe i settori dovute alle difficoltà di attuazione che si sono presentate in questa prima fase di attuazione del programma.

##### **3.4.1. OCM VITIVINICOLA**

In relazione agli aiuti al settore vitivinicolo l'Italia, sin dalla campagna 2010/2011, ha attivato la misura Investimenti nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno (PSN) dell'OCM Vitivinicola.

Nell'ambito dell'attuale programmazione, con la finalità di garantire che le risorse finanziarie del FEASR assegnate al Programma di Sviluppo Rurale contribuissero alla realizzazione della strategia Europa 2020 e alla luce dell'esperienza della precedente programmazione 2007–2013, si è ritenuto di introdurre una maggiore flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da stabilire a livello di beneficiario, a condizione della rigorosa verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento. Nelle more di attivare le procedure per la verifica del “doppio finanziamento” si è mantenuta una demarcazione tra i diversi strumenti finanziari imperniata sulla diversa natura dei soggetti beneficiari.

Le prime applicazioni della previsione di complementarità riportata nel programma per la campagna di aiuto del Piano Nazionale di Sostegno – OCM Vino - bando pubblico attivato con Determinazione dirigenziale n. G00773 del 5 febbraio 2016, hanno evidenziato criticità connesse alla connotazione strutturale del sistema delle aziende caratterizzanti la realtà produttiva vitivinicola del Lazio, basata sul prevalere di una realtà di micro e piccole imprese. In particolare la demarcazione di complementarità tra PSR e OCM-Investimenti vitivinicoli, basata sulla dimensione aziendale del destinatario del finanziamento, ha comportato il realizzarsi di un limite per il predominante complesso delle aziende di micro-piccole imprese, vincolate a doversi necessariamente indirizzare alla Misura di aiuto dell'OCM con conseguente:

- assoluta incapienza delle somme assegnate con Decreto del MiPAAF alla misura di aiuto OCM Investimenti (nella campagna 2016/2017 pari a poco più di 1 Milione di Euro) rispetto al complesso delle domande presentate (per la medesima campagna con un importo complessivo superiore ad 11 Milioni di investimenti proposti),
- impossibilità, per le stesse aziende, pur nel rispetto del generale principio di divieto del doppio finanziamento, di poter aver accesso alle risorse disponibili per la Misura 4 del PSR Lazio.

Quanto sopra posto determina la necessità di prevedere una modifica all'attuale strumento di programmazione di Sviluppo Rurale, che sia maggiormente rispondente alla realtà produttiva delle aziende del Lazio e basato su un sistema di demarcazione per soglia finanziaria, individuata nell'importo di Euro 300.000 (trecentomilaEuro) del complesso dell'investimento proposto; fermo restando il vincolo di una verifica rigorosa in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento.

Di seguito si inserisce lo schema della modifica proposta al Paragrafo 14. Informazioni sulla complementarietà.

#### TESTO CON LA MODIFICA PROPOSTA

##### **OCM Vitivinicola**

Per il Settore vitivinicolo la complementarietà e la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) n. 1308/13 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 - attuati rispettivamente dal Piano nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo e dal PSR regionale - sulla base della specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori è la seguente:

- nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 612/14 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni:
- regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie;
- ~~investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a micro e piccole imprese, quali definite dall'articolo 2 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;~~
- investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione **dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, per operazioni con un costo totale dell'investimento inferiore a 300.000;**
- misure di promozione sui mercati dei paesi terzi;
- vendemmia in verde.

Il PSR interverrà:

- ~~con la Misura 4, per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione rivolti a medio e grandi imprese come definite dal citato articolo 2 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione~~

2003/361/CE della Commissione;

- per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 per operazioni con un costo totale dell'investimento pari o superiore alla soglia di Euro 300.000 con la Misura 4;**
- per tutti gli altri investimenti in immobilizzazioni materiali per tutte le altre tipologie di investimenti materiali** per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole non ricompresi nel punto precedente con la Misura 4;
- nella promozione negli Stati Membri dell'Unione con la Misura 3.

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.8 – Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(CE) n. 1308/2013 - OCM vite).

Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata non potranno usufruire di attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della Misura 1 del PSR.

Ad oggi il PNS del MIPAAF non prevede l'attivazione della misura sull'innovazione e, quindi, le attività di formazione, l'informazione e la consulenza rivolte ad aziende viti-vinicole viene erogata con le Misure 1, 2 e 16 del PSR.

Inoltre, in attuazione del PSR, saranno rispettate le linee di demarcazione specificate nei Programmi nazionali.

### 3.4.2. OCM ORTOFRUTTA

In analogia con il settore vitivinicolo è già stata attivata la misura Investimenti nell'ambito del PSN dell'OCM Ortofrutta ed anche in questo caso si ritiene di introdurre una maggiore flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento volta a facilitare l'accesso alle risorse messe a disposizione dai due fondi oltre che a semplificare la condizione della rigorosa verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento.

In questo senso si intende elevare la soglia di demarcazione tra PSR e OCM Ortofrutta da Euro 25.000 ad Euro 60.000,00 di costo totale dell'investimento per le aziende singole, in modo da evitare che le macchine e le attrezzature vengano acquistate dalle OP e poi messe a disposizione dei soci.

Tale scelta è anche volta a eliminare i contenziosi sulla proprietà della macchina e sulle cauzioni che i produttori forniscono alle OP per l'utilizzo delle macchine nel caso in cui i soci abbandonino la OP. Questo garantisce inoltre maggiore trasparenza nei rapporti tra OP e soci tenuto anche conto che quando la macchina viene acquistata dalla OP per essere messa a disposizione di un socio, a quest'ultimo viene richiesto di alimentare il fondo di esercizio con una quota maggiore rispetto agli altri soci.

Per gli investimenti che vengono fatti dalle OP la modifica proposta è volta a chiarire meglio la demarcazione rispetto alla definizione di unità funzionale. Infatti pur essendo la soglia per la demarcazione tra OCM e PSR pari ad Euro 300.000,00, l'indicazione è che la spesa per l'acquisto della macchina si deve ricondurre all'unità funzionale e nel caso di acquisto di più macchine e non sempre questa definizione appare chiara ed univoca. Ad esempio, nel caso di acquisti di diverse linee di lavorazione poste all'interno di un magazzino oggetto di ristrutturazione per cui viene chiesto il contributo, vi potrebbero essere interpretazioni differenti tra chi ritiene che pur essendo ogni linea di lavorazione una unità funzionale separata, essendo situata all'interno di una struttura per cui vengono chiesti contributi per la ristrutturazione il costo delle spese debba essere sommato e chi no, ingenerando così dei contenziosi.

Nella demarcazione proposta si prevede di considerare sempre la somma delle macchine che si intendono acquistare facendo riferimento all'investimento nel suo insieme. L'elevazione della soglia ad Euro 400.000,00 viene proposta come conseguenza del nuovo criterio di calcolo

Di seguito si inserisce lo schema della modifica proposta al Paragrafo 14. Informazioni sulla complementarità.

TESTO CON LA MODIFICA PROPOSTA
<p><b><u>OCM Ortofrutta</u></b></p> <p>In ottemperanza al principio di esclusione del doppio finanziamento (<i>no double funding</i>) il controllo verterà a livello di singolo beneficiario (identificato tramite il Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA) e sarà implementato attraverso la creazione di un sistema unico informativo a livello nazionale che consenta il controllo incrociato dei CUAA e garantisca la demarcazione/complementarità tra gli interventi finanziati con il PSR (M1, M2, M3, M4, M7, M9, M10, M11, M16) oppure con i Programmi operativi delle OP.</p> <p>Poiché entrambi gli strumenti (OCM ortofrutta e PSR), sono gestiti dall'organismo pagatore AGEA, si prevede la creazione di un controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi per la verifica di una eventuale presentazione sulle due linee d'intervento, o tramite la definizione di un unico sistema informativo PSR-OCM, ovvero mediante interscambio dati tra i due sistemi gestionali, al fine di evitare che lo stesso beneficiario possa percepire, per lo stesso investimento, un doppio finanziamento.</p>

In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

In attesa della creazione e perfezionamento di tale strumento, la verifica sulla complementarità e coerenza tra OCM e PSR sarà garantita come segue.

Il PSR interviene esclusivamente:

### *Imprese di produzione*

- per le imprese non aderenti alle Organizzazioni di Produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento;
- per le imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori sono ammissibili le tipologie di intervento per cui si prevede un costo Totale dell'investimento superiore a ~~25.000,00~~ **€60.000,00** ~~elevabile a 50.000,00€ nel caso in cui la tipologia di spesa preveda esclusivamente l'impianto di colture arboree.~~

### *Investimenti collettivi*

- gli investimenti collettivi che interessano più aziende agricole aderenti alle Organizzazione dei produttori che non possiedono i requisiti minimi per l'accesso al regime di aiuto attivato con la misura 4 potranno essere finanziati dalla OCM unica settore ortofrutta.

### *Imprese di trasformazione e commercializzazione*

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP e che non svolgono esse stesse ruolo di OP, possono essere finanziate sul PSR tutte le tipologie di intervento;
- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP o che svolgono esse stesse ruolo di OP, il sostegno tramite il PSR è finalizzato alla realizzazione di interventi di importo ammissibile **complessivo** superiore a ~~300.000,00~~ **€ 400.000,00**. Al riguardo si precisa che l'importo di ~~300.000,00€~~ va ricondotto alla "Unità funzionale" dell'intervento (es.: nel caso di acquisto di n. 10 macchine con medesime caratteristiche per un costo di ~~50.000,00 €/macchina~~, va considerato per la verifica del rispetto della soglia finanziaria, l'importo unitario e non il costo complessivo dell'intervento).

Per quanto concerne le attività di formazione e di promozione, si applica il criterio in base al quale, se tali interventi sono finanziati con il Programma operativo dell'OP, i soci della medesima OP non possono accedere alle misure del PSR.

Le attività di consulenza aziendale e di assistenza tecnica su tematiche inerenti le produzioni e le azioni ambientali nel comparto ortofrutticolo rivolta agli associati delle OP sono finanziate dalla OCM unica settore ortofrutta. Di contro, le attività di consulenza aziendale sulla condizionalità, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente su temi ed argomenti relativi a produzioni diverse da quelle ortofrutticole, sono finanziate dal PSR.

Per quanto riguarda la misura 3 del PSR relativa alla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare, essa interverrà esclusivamente a favore degli imprenditori agricoli, mentre il

finanziamento della certificazione dell'OP sarà esclusivamente a carico del Programma operativo dell'OCM.

Per quanto concerne le misure agro-climatico-ambientali, queste saranno finanziate nell'ambito del PSR. L'Organizzazione dei Produttori può intervenire nel settore ambientale esclusivamente per gli impegni diversi da quelli previsti dalle relative misure del PSR.

Si specifica, inoltre, che i mezzi tecnici utilizzati nel metodo di produzione biologico non sono finanziati con i Programmi operativi dell'OCM in quanto già remunerati e presi in conto nel computo del premio relativo alla Misura 11 del PSR.

In ogni caso sono escluse sovrapposizioni tra gli impegni agro-climatico-ambientali remunerati nell'ambito dei Programmi operativi dell'OCM (sia delle Organizzazioni di produttori (OP) del Lazio che delle OP extraregionali) e gli impegni previsti dalle Misure agro-climatico-ambientali del PSR.

#### **4. EFFETTI PREVISTI DELLA MODIFICA PROPOSTA**

La presente proposta non prevede modifiche alla strategia del PSR e agli obiettivi quantificati ("target").

#### **5. IMPATTO DELLA MODIFICA SUGLI INDICATORI**

La modifica proposta non ha effetto sul sistema degli indicatori ad eccezione che per la misura 7.3 sull'indicatore di obiettivo T24. Con l'innalzamento dal 50 al 70% della copertura a 100 mega per le aree Cluster C e, quindi, con il maggior avvicinamento all'utente finale delle infrastrutture in fibra ottica aumenteranno conseguentemente i costi medi per singola tratta determinando, inevitabilmente, a parità di risorse investite, una diminuzione delle tratte realizzate e quindi una diminuzione della popolazione che beneficia di migliori servizi che passerà da 250.000 a 140.415. Nel contempo il nuovo piano aumenta notevolmente il livello di copertura a 100 mega migliorando l'obiettivo Europa 2020 e, con il concorso degli altri fondi strutturali che non hanno limiti di zonizzazione, garantisce la copertura di tutto il territorio regionale.

#### **6. RELAZIONE TRA LA MODIFICA E L'ACCORDO DI PARTENARIATO DI CUI AL TITOLO II, CAPO II, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.**

La proposta di modifica non pone rilievo nei termini di quanto indicato all'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale.